SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1677)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati COLOMBINI, BOTTARI, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI, BELARDI MERLO, BIANCHI BERETTA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, CALVANESE, CAPECCHI PALLINI, CECI BONIFAZI, COCCO, COMINATO, DIGNANI GRIMALDI, FABBRI SERONI, FAGNI, FILIPPINI, FRACCHIA, FRANCESE, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, LANFRANCHI CORDIOLI, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MACIS, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PALMINI LATTANZI, SCARAMUCCI GUAITINI, TREBBI e UMIDI SALA

(V. *Stampato Camera n.* **1134**)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1986

Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.

Art. 2.

Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.